



Giuseppe Casuscelli

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano)

La libertà religiosa alla prova dell'Islām: la peste dell'intolleranza *

SOMMARIO: 1. Libertà religiosa e indirizzo politico delle maggioranze di governo - 2. Dall'intransigenza all'intolleranza: la religione civile come risposta al tema della sicurezza - 3. Le "minoranze confessionali" - 4. Per un *piena attuazione* del principio costituzionale della libertà di religione - 5. Il filtro della "lealtà democratica" e il limite della "sicurezza" - 6. Stereotipi e pregiudizi - 7. La peste dell'intolleranza.

1 - Libertà religiosa e indirizzo politico delle maggioranze di governo

Anni grami, questi, per la libertà religiosa.

La fine della quindicesima legislatura ha portato con sé la morte prematura delle proposte di nuove norme per la libertà religiosa e per la disciplina dei rapporti dello Stato con le confessioni di minoranza, in attuazione degli artt. 8 e 19 della carta costituzionale. Le proposte degli onorevoli Boato e Spini, e la proposta unificata predisposta dall'on. Zaccaria, approvata in Commissione Affari costituzionali, come è noto, non sono mai giunte all'esame dell'aula¹.

Per parte sua, il passato Governo non aveva né predisposto un suo progetto né espresso il suo convincimento in materia, benché presso la Presidenza del Consiglio sia operante dal 1997 una Commissione consultiva per la libertà religiosa, composta di autorevoli esperti, cui spetta il compito di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza².

* Testo, senza varianti e con il corredo delle note bibliografiche di base, della relazione al Convegno su *Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa*, omaggio alla memoria di Francesco Castro (Roma, 22 maggio 2008), destinato alla pubblicazione negli Atti.

¹ Per più diffuse considerazioni e per i richiami bibliografici rinvio al mio *Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2007.

² Anche presso il Ministero dell'Interno opera un Osservatorio sulle politiche religiose, che - come si legge sul sito del Ministero - «ha il compito di esaminare ed



L'attuale Presidente del Consiglio, poi, nel presentare alle Camere il programma di governo della nuova maggioranza, il 13 ed il 14 maggio appena trascorsi (così come già aveva fatto nella passata esperienza) non ha dedicato una sola parola al tema della libertà religiosa e dei rapporti dello Stato con le confessioni. Le linee generali dell'indirizzo politico in materia ecclesiastica della compagine governativa appena insediata non sono indicate, neppure in via indiretta, nel programma elettorale del "Popolo della libertà", che, al punto 3 (dei sette che lo compongono) dedicato al tema "Più sicurezza, più giustizia", si limita ad assicurare "incentivi alle associazioni, alle scuole e agli oratori per la conoscenza della lingua, della cultura e delle leggi italiane da parte degli immigrati".

Le complesse vicende della revisione della disciplina sui culti ammessi, avviata ormai da un ventennio da un legislatore inerte e forse ora inerme³, si sono intrecciate con la incerta visibilità della

approfondire le realtà dei culti diversi da quello cattolico presenti in Italia, nonché di porsi come sede di raccordo per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'esercizio, costituzionalmente garantito, del diritto di libertà religiosa. Avvalendosi della collaborazione dei Prefetti - i quali sul territorio svolgono anche un ruolo di mediazione tra diversi interessi - l'Osservatorio ha stabilito, con le confessioni e gli enti religiosi, rapporti diretti di proficuo confronto e di reciproca collaborazione che hanno portato a favorevoli risultati.

Sono state affrontate con la dovuta sensibilità, ad esempio, le delicate questioni degli edifici destinati a luoghi di culto islamici, per i quali alcuni sindaci, in particolare nel Nord Italia, hanno emesso ordinanze di chiusura o di sgombero per motivi di sicurezza dei locali. Con l'intervento di mediazione dei Prefetti, si è proceduto nell'individuazione di soluzioni (aree o locali alternativi, disponibilità di comuni limitrofi) che salvaguardassero sia le disposizioni comunali sia il diritto di esercizio della libertà di culto delle comunità islamiche.

L'attività ordinaria dell'Osservatorio si esplica inoltre nella raccolta di dati informativi e nella ricerca di un rapporto con le confessioni e gli enti religiosi per evidenziare le eventuali maggiori difficoltà incontrate nell'esercizio del diritto di libertà religiosa, le possibili situazioni di disagio rilevate e le questioni che potrebbero essere suscettibili di sfavorevole evoluzione.

Le finalità dell'Osservatorio non sono quindi soltanto individuabili nell'esame e nella soluzione delle problematiche rappresentate ma anche nel ricevimento di "input", di osservazioni, proposte e suggerimenti che pervengano da parte delle confessioni, per migliorare i rapporti di collaborazione».

L'Osservatorio, dunque, opera sul piano della mediazione politica, più che su quello della garanzia dei diritti e della loro effettività sul territorio, benché talvolta si trovi al cospetto di prassi e provvedimenti amministrativi discriminatori posti in essere dalle autorità locali per motivi di religione, specie in materia di esercizio del culto.

³ Nella relazione introduttiva al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Napoli, 26-27 ottobre 2007, prima dunque della fine della legislatura), ricordando le "difficoltà che incontra alla Camera il disegno di legge sulla



Commissione presidenziale appena ricordata, rimasta all'apparenza silente, e con una significativa ripresa dell'attività facente capo al Ministero dell'Interno.

Ricordo la costituzione della Consulta per l'Islām italiano⁴; l'approvazione della "Carta dei valori, della cittadinanza e dell'immigrazione"⁵, la sottoscrizione in questi ultimi giorni, ad un anno esatto dalla Carta, di una Dichiarazione d'intenti e la costituzione di un comitato promotore in vista della "procreazione assistita" dal Viminale di una Federazione dell'Islām Italiano "moderata e pluralista" sin dalla fase statutaria⁶, che - si è detto - "si riconosca pienamente nei

libertà religiosa", L. ELIA, *Introduzione ai problemi della laicità*, affermava (p. 8): "qualche anno fa, nel tempo del primo governo Prodi, sembrava che l'approvazione fosse possibile. Oggi gli ostacoli appaiono più elevati e si è manifestato durante l'audizione del Segretario Generale della CEI il timore per un eccesso di omologazione alle altre confessioni di quella cattolica. Veramente non si capisce come una confessione così forte in fatto e in diritto come quella cattolica, almeno in Italia, possa nutrire di queste preoccupazioni".

⁴ Avvenuta con decreto ministeriale 10 settembre 2005.

⁵ Approvata con decreto ministeriale del 23 aprile 2007.

⁶ Non ritengo che si possa giustificare la partecipazione ministeriale alla predisposizione degli statuti come intervento *ad adiuvandum* in regione delle capacità tecniche - certamente più adeguate - della pubblica amministrazione, secondo una prospettiva di "realismo utilitaristico" che abbrevia i tempi ed assicura il risultato.

L'appropriata tecnica redazionale delle norme (che da tempo non offre certo buone prove di sé nel campo della legislazione repubblicana, malgrado si siano ripetuti proclami ed interventi volti ad assicurarla) non può promuovere un senso, dare scenari di salvezza; può sapere "come" si può redigere quelle norme, ma non "perché" si debbano fare. La tecnica redazionale è subordinata all'autonomia istituzionale delle confessioni, e non viceversa; spetterà a queste ultime, e ad esse soltanto, trovare le competenze professionali utili per la migliore rappresentazione di sé nella disciplina statutaria. Con il ricorso all'ausilio degli apparati burocratici statuali si corre il rischio che la "tecnica" indulga allo "schema", e quindi al "modello" generalista, immaginato e realizzato in funzione delle esigenze non solo di chi lo utilizza, ma anche di chi lo appresta. Alla predisposizione di quest'ultimo, infatti, inclina l'opportunità dalla corrispondenza tra norme ed istituti statutarî, da una parte, e procedure interne di verifica e di controllo ed organizzazione interna nella ripartizione delle competenze, dall'altra. Si corre il rischio, dunque, che le singole "specificità" confessionali risultino attenuate a vantaggio della "uniformità" dei modelli di autonormazione e della "semplificazione" delle procedure amministrative, che costituiscono obiettivi non consoni ad un effettivo pluralismo.

La partecipazione ministeriale alla predisposizione degli statuti non ritengo neanche possa essere giustificata adducendo l'esempio dell'ausilio fornito da alcune organizzazioni e comunità internazionali agli aspiranti membri, ai quali è talvolta fornito un analogo supporto tecnico nella predisposizione di apparati normativi in specifici settori: è palese, infatti, che tra i singoli membri e la comunità vi è (quanto al piano dei fini-valori) condivisione di intenti, di strutture, di mezzi, di procedure, vi è



principi della Costituzione italiana e unisca i musulmani che vivono in Italia dispersi in tanti gruppi, associazioni e strutture di cui non sempre si conoscono dimensioni ed attività”, in vista di un formale riconoscimento giuridico e di una possibile intesa con lo Stato.

Ricordo ancora che la gestione dei problemi del multiculturalismo e del pluralismo confessionale secondo modelli verticistici di prevalente impronta “amministrativa” ha registrato

appartenenza ad un unico “ordine”; mentre tra Ministero dell’interno e confessioni religiose non vi è nulla di tutto ciò.

Non vi è, né può esservi, sul piano sostanziale, perché opera la «distinzione dell’“ordine” delle questioni civili da quello dell’esperienza religiosa», che comporta il divieto costituzionale di reciproche ingerenze, in forza del principio di laicità, di cui la «distinzione tra “ordini” distinti» costituisce un “riflesso” che lo “caratterizza nell’essenziale” (così Corte cost., sentenza n. 334 del 1996; per la dottrina, rinvio a **J. PASQUALI CERIOLI**, *L’indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, 2006).

Non vi è, ancora, né può esservi, sul piano procedurale, perché - pure in assenza di un potere di controllo sugli *interna corporis* delle confessioni, anzi in presenza di un divieto costituzionale - favorisce l’indebito innesto di una prassi di negoziazione politica tra “controllore” e “controllato” nel contesto di una prospettiva (più che di una vera e propria fase procedimentale) preordinata al controllo di legittimità degli statuti - per verificarne il non contrasto con (i principi de) l’ordinamento giuridico italiano, *ex art. 8*, secondo comma, Cost. - e dà vita al paradosso della partecipazione alla formazione di atti del soggetto controllato dell’organo dello Stato deputato al loro controllo. La circostanza che tali atti *potranno* essere, ma non è detto che *dovranno* essere, sottoposti al vaglio governativo, occorrendo a tal fine che la confessione interessata al “riconoscimento” promuova la vera e propria fase procedimentale di approvazione dello statuto, esalta l’aspetto paradossale dell’intervento statale per l’ipotesi di irrilevanza civile delle norme statutarie (così formate) di una confessione che non intenda poi, per qualsivoglia motivo, chiedere il “riconoscimento”; o, ancora di più, per l’ipotesi che la confessione non intenda più avvalersi di quelle norme neanche per i profili organizzativi “interni”.

Nella raccomandazione 1804 (2007) l’Assemblea parlamentare europea ha raccomandato al Comitato dei Ministri “d’exclure toute ingérence dans les affaires confessionnelles des religions”, e “de réaffirmer le principe d’indépendance du politique et du droit par rapport aux religions”.

Secondo il consolidato indirizzo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “tra i diritti delle associazioni religiose riconosciuti dalla giurisprudenza rientrano il diritto alla protezione giuridica per la comunità, i suoi membri e i beni funzionali all’esercizio del culto, nonché il diritto a organizzarsi liberamente senza ingerenze statali”: cfr. **M. PERTILE**, *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*, nel volume collettaneo (a cura di L. Pineschi), *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 412. Sulla “opzione ermeneutica forte della Corte” per ricomprendere nella tutela offerta dall’art. 9 della Convenzione i molteplici profili della libertà religiosa meta-individuale, rinvio a **M. TOSCANO**, *La libertà religiosa “organizzata” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: prime linee di lettura*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica, www.statoechiese.it) marzo 2008).



l'istituzione persino di una Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale presso il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive⁷.

Senza entrare nel merito dei singoli provvedimenti, le circostanze di fatto appena ricordate testimoniano che l'Italia vive una nuova fase della lotta per la libertà religiosa, per riprendere il titolo di un fortunato libro di Roland Bainton⁸: una lotta segnata da nuovi problemi e nuove dinamiche ordinamentali, scaturite dalla prolungata inerzia del legislatore democratico⁹, dalla mancanza di iniziativa politica delle autorità governanti¹⁰, e dalle ricorrenti tentazioni (neo-confessioniste e giurisdizionaliste) delle forze politiche¹¹ di seguire - e fare seguire al potere esecutivo, ed alla pubblica amministrazione in genere, sia centrale sia locale - percorsi *extra ordinem*, nelle finalità, nei contenuti, nelle procedure, che si collocano in un territorio *praeter constitutionem*¹² e, talora, *contra constitutionem*¹³.

⁷ Cfr. decreto ministeriale 15 dicembre 2006.

⁸ Cfr. **R. H. BAINTON**, *La lotta per la libertà religiosa*, il Mulino, Bologna, 1963 (traduzione italiana di Franca Medioli Cavara dell'opera - dal titolo in parte diverso - *The Travail of Religious Liberty*, Westminster Press, Philadelphia, 1951).

⁹ Ricorda **A. PINTORE**, *I diritti della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 118 ss., che la "strada istituzionale autenticamente democratica" attribuisce in primo luogo al legislatore la responsabilità della salvaguardia dei diritti fondamentali, come pure (si può aggiungere) dell'attuazione dei principi della Costituzione.

¹⁰ Come ricorda **S. BARTOLE**, *Stato laico e Costituzione*, nel volume collettaneo (a cura di A. Pisaneschi e L. Violini), *Poteri, garanzie e diritti. A sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de' Santi*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1284, "l'esperienza costituzionale italiana ci insegna, che aldilà del loro *enforcement* giudiziale o quando esso non è possibile, l'osservanza delle norme costituzionali dipende anche dall'iniziativa politica delle autorità governanti".

¹¹ In tema di "tentazione ricorrente verso uno Stato confessionale", ha scritto **A. TRAVI**, *Riflessioni su laicità e pluralismo*, in *Dir. pubbl.*, 2/2006, p. 378: "Non si deve pensare, in proposito, a uno Stato in cui la coerenza con una confessione religiosa rappresenti il criterio ultimo di legittimazione, o definisca il quadro delle alternative praticabili: modelli di questo genere oggi non sarebbero neppure realistici. Il punto critico è un altro ed è rappresentato da una parte dalla ricerca del sostegno a una identità religiosa come fattore di affermazione e di coesione politica, e dall'altra parte dalla ricerca dell'appoggio politico come fattore di sicurezza, con l'inevitabile compromissione e il discredito che conseguono, sia per le istituzioni civili che per le istituzioni religiose".

¹² Tali, quantomeno, sono la costituzione della "Consulta per l'Islam italiano", l'approvazione della "Carta dei valori, della cittadinanza e dell'immigrazione". La carta è sottoscritta ora anche in sede locale: l'associazione islamica Rahma l'ha firmata, infatti, dal Prefetto di Padova (come si legge ne il mattino di Padova,

¹³ Tale è il referendum che ha sottoposto alla valutazione dei cittadini di Padova la delibera per la concessione ad una comunità islamica di una ex fattoria per ricavarne una moschea. Al sondaggio (promosso dal Corriere della Sera) hanno risposto al



Percorsi che inducono a dubitare sulla portata generale dell'affermazione (quanto meno con riferimento all'Islām italiano) che vorrebbe anche il «tema del trattamento giuridico del fattore religioso, investito non meno violentemente di altri dai problemi che ha trascinato con sé l'onda lunga della globalizzazione, a cominciare da quelli creati dalla preferenza per una *deregulation* mirata a conquistare - anziché la "migliore combinazione" tra pubblico e privato - il "massimo contenimento" dell'ingerenza pubblica non azzerabile»¹⁴. Percorsi, infine, estranei a quelle "tradizioni costituzionali comuni dei paesi membri" dell'Unione, con riferimento alle quali si è ritenuto possa parlarsi di una «"costituzione europea" nel senso specifico, coincidente con la tutela dei diritti fondamentali, che a tale espressione attribuisce il costituzionalismo contemporaneo»¹⁵.

2 - Dall'intransigenza all'intolleranza: la religione civile come risposta al tema della sicurezza

È a tutti noto che dall'11 settembre il tema della sicurezza ha fatto ingresso nella disciplina della libertà religiosa e dei rapporti con le comunità islamiche presenti sul nostro territorio¹⁶.

È ancora noto che il crescente fenomeno migratorio (*intra-* ed *extra-comunitario*) ha posto problemi di grande impatto sul piano dei comportamenti sociali, della reazione giuridica, dei costumi.

È del pari scontato che una accentuata progressione ha condotto alla (ri)nascita dei fondamentalismi religiosi, anche all'interno delle

quesito se sia giusto o no sottoporre a referendum la costruzione di una moschea hanno partecipato 11755 votanti, il 64,5 % dei quali ha dato risposta favorevole ed il 35,5 % risposta contraria.

¹⁴ Così S. DOMIANELLO, *Le garanzie della laicità civile e della libertà religiosa nella tensione fra globalismo e federalismo*, ora nel volume collettaneo (a cura di A. De Oto e F. Botti) *Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto*, BUP (Bononia University Press), Bologna, 2007, e già in questa *Rivista*, febbraio 2007, p. 6, che richiama le conformi affermazioni di C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2005, p. 117 ss., e di M. PARISI, *Principio di sussidiarietà orizzontale ed interventismo sociale delle organizzazioni religiose: alcune note per una riflessione critica*, in *Annali dell'Università degli Studi del Molise*, 7/2005, Napoli, 2006, p. 271 ss.

¹⁵ Cfr. N. COLAIANNI, *L'influenza della "Costituzione europea" sul diritto (statale) di libertà di religione*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 1.

¹⁶ Ma l'Assemblea parlamentare europea, già nella sua Raccomandazione 1396 (1999) affermava che "plusieurs problèmes de la société moderne ont aussi une composante religieuse, tels que les mouvements fondamentalistes intolérants et les actes terroristes, le racisme et la xénophobie, les conflits ethniques".



chiese tradizionali; alla rivendicazione della presenza delle chiese nella sfera pubblica sempre più accentuata¹⁷; alla affermazione intransigente di valori dichiarati “non negoziabili” in nome di verità assolute, da imporre a tutti i cittadini, anche *nolentes*¹⁸ che acquisiscono “la tensione tra la lotta per sostenere la verità e lo sforzo per giungere alla tolleranza”¹⁹; alla stabilizzazione del conflitto tra diverse ispirazioni valoriali, ed al pregiudiziale rifiuto del confronto democratico (in senso non solo “procedurale”) tra pensiero laico e religioso²⁰; alla rivalutazione dei criteri statistico-quantitativi e sociologici di apprezzamento delle credenze di religione e di tutela dei modelli organizzativi, adoperati in passato dalla giurisprudenza costituzionale, e poi abbandonati dopo essere stati apertamente sconfessati dal giudice delle leggi perché contrari a Costituzione; alla manipolazione semantica dei concetti ad opera della giurisprudenza, per la quale la laicità sarebbe espressa dal crocifisso, simbolo per eccellenza del cristianesimo; all’esaltazione di una asserita identità nazionale unica ed esclusiva in un contesto nel quale i molti, tenaci campanilismi l’hanno storicamente ritenuta oppressiva come una camicia di forza; all’utilizzo della religione «come

¹⁷ Come sottolinea **S. RODOTÀ**, *Valori, laicità, identità*, in *www.costituzionalismo.it* (15 gennaio 2007), “bisogna però intendersi sul significato della presenza della religione nella sfera pubblica. Una volta trasferita in questa dimensione, la religione, le convinzioni religiose devono convivere in modo paritario con altre credenze e opinioni. Non devono ovviamente omologarsi, ma neppure chiedere agli altri una omologazione, che in definitiva dovrebbe portare ad una identificazione, ad una riduzione dei valori di riferimento soltanto a quelli religiosi.

In sostanza, una cosa è attribuire rilevanza alla religione nella sfera pubblica, altro è la pretesa di riconoscere ad essa una sorta di monopolio dei valori, riprendendo anche atteggiamenti del passato che portavano ad avvicinare assai, fino a sovrapporle, religione e morale, vedendo poi nella Chiesa il luogo dove si trovavano i veri “esperti della natura umana”. Proprio la convivenza nella sfera pubblica della religione e di diversi modi d’intendere natura, vita, morale impone consapevolezza delle diverse strategie concettuali che caratterizzano la riflessione religiosa e quella laica”.

¹⁸ Per la tesi contraria, secondo cui non possono essere “accolte, come elemento della discussione pubblica attraverso cui si giunge a una decisione vincolante per l’intera comunità, argomentazioni basate su un riferimento diretto ed esclusivo alla volontà divina”, rinvio a **S. FERRARI**, *Autonomia delle comunità religiose e collaborazione con le istituzioni pubbliche: quale futuro in uno Stato laico?*, in *exLege*, 4/2007, p. 2 dell’estratto.

¹⁹ Cfr. **R. H. BAINTON**, *La lotta*, cit., p. 25.

²⁰ Si veda utilmente un’analisi delle divergenze “in ordine al nesso fra interpretazione dei principi costituzionali e prospettive della convivenza” in **C. PINELLI**, *Principio di laicità, libertà di religione, accezioni di “relativismo”*, in *Dir. pubbl.*, 3/2006, p. 821 e ss., che prende le mosse dai saggi di **F. RIMOLI**, *Laicità e, postsecolarismo, integrazione dell’estraneo: una sfida per la democrazia pluralista*, e di **A. TRAVI**, *Riflessioni su laicità e pluralismo*, cit..



“linguaggio pubblico delle politiche di identità” al fine di promuovere ed esaltare un’identità collettiva “immutabile, fuori dal tempo e dalla storia” e apparentemente inconciliabile con le identità “altre”²¹; all’auspicio di una “religione civile” non confessionale, le cui radici affondino nel cristianesimo o nel cattolicesimo, tutta da venire perché estranea alla nostra storia²²; alla riemersione, infine, di una intolleranza religiosa ritenuta superata, che le nostre generazioni non avevano conosciuto, trasmodata dalle violenze verbali, simboliche, agli atti concreti di discriminazione ed alle prassi illiberali di non poche amministrazioni locali.

La lettura corriva dei temi e dei problemi della sicurezza, e la loro connessione con il peculiare fenomeno dell’affermarsi delle “specificità territoriali” e dell’emergere talvolta tumultuoso di “nuovi localismi”, ha contribuito al “rafforzamento di chiusure identitarie e di difese corporative”²³, in modo particolare quando sullo sfondo si agita il tema della contribuzione pubblica (diretta o indiretta, in senso proprio o improprio) al soddisfacimento delle esigenze religiose di comunità “altre”: gli apprendisti stregoni della sicurezza, dello scontro di civiltà hanno finito con il mettere in circolo chi ha alimentato i focolai dell’intolleranza religiosa, come un tempo avevano fatto con la peste gli untori di manzoniana memoria.

3 – Le “minoranze confessionali”

Nel fervore di un astratto dibattito sul concetto di laicità nelle più svariate scienze umane, piuttosto che sui problemi concreti

²¹ Così **S. MANCINI**, *La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della costituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, p. 1, riprendendo (come si legge nella nt. 1) alcune espressioni di “**S. FERRARI**, *Recensione a F. CARELLI, C. GUIZZARDI, E. PACE*, *Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 336, che si riferisce tuttavia al rapporto tra società civile e società religiosa in Italia”. Si veda anche **A. FERRARI**, *Elogio della temperanza: laicità e convivenza civile nel tempo delle identità*, nel volume collettaneo (degli Atti del XLV Convegno di Scholé), *Convivenza civile e nuovo impegno pedagogico*, La Scuola, Brescia, 2007, p. 19 ss.

²² Con riferimento alle vicende dell’esposizione del crocifisso notava **E. DIENI**; *I simboli religiosi tra diritto e culture*, nel volume collettaneo (a cura di **E. DIENI - A. FERRARI - V. PACILLO**) *Simboli, religioni e paradossi*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 14 dell’estratto, che non a caso “nella tendenza dottrinale e giurisprudenziale che si rifà al valore culturale del crocifisso l’accento si stia spostando dalla cultura maggioritaria alla cultura storica: le maggioranze possono cambiare, la storia no ...”.

²³ **A. MARTINELLI**, *Se questo mondo non fosse unilaterale*, in *Corriere dell’economia*, lunedì 12 maggio 2008, p. 13.



dell'attuazione del principio "giuridico" di laicità nell'ordinamento positivo, la risalente inclinazione pre-repubblicana a ragionare di libertà religiosa in chiave di polizia ecclesiastica è riemersa e si è diffusa, ed ha spinto a collegare i temi della sicurezza all'esercizio pubblico del culto ed alle modalità organizzative delle comunità islamiche (in specie), usando e spesso abusando del paradigma dell'ordine pubblico a danno delle minoranze confessionali.

Devo precisare subito che ritengo conforme a Costituzione parlare di minoranze confessionali in senso stretto (lo ha fatto già Sergio Lariccia²⁴), ricordando che il secondo comma dell'art. 8 (con il suo riferimento a "le confessioni religiose diverse dalla cattolica") individua una delle due sottoclassi dell'insieme unitariamente considerato al primo comma ("Tutte le confessioni religiose ..."), comprensivo della Chiesa cattolica, sulla base del solo elemento della "diversità" da quest'ultima, confessione di maggioranza: per i Costituenti questa diversità, senza altra specificazione, ha rappresentato il tratto unificante che accomuna e insieme individua le confessioni di minoranza, ed ha reso necessaria la previsione delle specifiche garanzie, articolate sia a livello comunitario sia a livello istituzionale, previste al secondo e terzo comma dell'art. 8, che presuppongono e testimoniano "la consapevolezza dell'importanza che assume la difesa delle identità e delle diversità per la costruzione di società democratiche e pluraliste"²⁵.

Alle minoranze confessionali, infatti, non si attaglia il limite tradizionale della nazionalità degli appartenenti, e ciò per due ordini di ragioni, che trovano il loro fondamento nel dettato costituzionale:

1) perché la Carta garantisce i diritti inviolabili della **persona**, a prescindere dallo *status civitatis*, e ne afferma per questi profili la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge in forza della sua innata dignità;

2) perché, parimenti, la Carta garantisce a **tutti** l'esplicazione della libertà religiosa (anche) in forma associata.

A conforto di quanto asserito, giova ricordare che risale ben a trentacinque anni fa la pronuncia della Corte costituzionale che (con un espresso richiamo - congiunto - agli artt. 8 e 19) ha incluso la libertà religiosa (individuale, associata e organizzata) tra i diritti inviolabili dell'uomo²⁶, dando l'avvio ad un indirizzo costante e consolidato.

²⁴ Cfr. S. LARICCIA, voce *Minoranze in Europa*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, V, Giuffrè, Milano, 2001, p. 762 ss.

²⁵ Cfr. S. LARICCIA, voce *Minoranze in Europa*, cit., p. 762.

²⁶ Cfr. Corte cost. 14 febbraio 1973 n. 143, nella cui parte motiva si può leggere che la Costituzione riconosce "... i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e 19) ...". La decisione è richiamata dalla stessa Corte per affermare



E giova, ancora, ricordare come la Corte abbia affermato che la garanzia costituzionale dell'uguaglianza - e dell'espresso "divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione" - "concorre alla protezione delle minoranze"²⁷, e che questa protezione costituisce uno dei corollari o riflessi del principio di laicità²⁸.

Le minoranze confessionali, dunque, non si avvantaggiano semplicemente di un regime giuridico di mera "non discriminazione"; esse godono (o meglio, dovrebbero godere) di una speciale protezione che esige dai poteri dello Stato, ognuno per quanto di competenza, il compimento di azioni positive di garanzia delle stesse e dei loro fedeli, per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo ostruendo il cammino lungo il quale ogni credenza concorre alla promozione dell'uomo ed al progresso spirituale della società.

Questa convinzione è oggi rafforzata dalla lettura del principio supremo di laicità che, nel rispetto delle regole di neutralità, equidistanza ed imparzialità dei pubblici poteri, sostanzia la laicità "in versione italiana", ossia una "laicità positiva" che, in coerenza con il carattere interventista della Repubblica, legittima "interventi legislativi a protezione della libertà di religione", poiché allo Stato "spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscono l'espansione delle libertà di

che la "libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa" è garantita dall'art. 19 della Costituzione, e «va annoverata anch'essa tra i "diritti inviolabili dell'uomo" (sentenza n. 14 del 1973)»: cfr. Corte cost., sentenza 30 luglio 1984 n. 239.

²⁷ Cfr. Corte cost., sentenza n. 329 del 1997.

²⁸ Per una indagine sui filoni e sugli svolgimenti del principio di laicità nella giurisprudenza del giudice delle leggi si può vedere il mio «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in Diritto Ecclesiastico e Canonico*, 7, *Studi di Diritto Ecclesiastico e Canonico*, Napoli, 2002, p. 79 ss.; V. PACILLO, *Neo confessionismo e regressione*, in *www.olir.it*, gennaio 2005; S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*; M. CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale. Dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla «scoperta» del principio di laicità dello Stato. Verso la piena realizzazione dell'eguaglianza «senza distinzione di religione?»*, in *Dir. pubbl.*, 2/2006, p. 387 ss. Per una lettura critica della giurisprudenza costituzionale si veda A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in *www.forumcostituzionale.it*, per il quale il principio di laicità non avrebbe "valenza dogmatica; non è un principio in senso proprio, suscettibile di essere applicato autonomamente, prescindendo dall'ausilio dei diversi principi costituzionali cui si collega" (p. 4).



*tutti e, in questo ambito, della libertà di religione*²⁹, in un regime di pluralismo confessionale e culturale³⁰.

4 - Per un piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione

La nuova fase della lotta per la libertà religiosa, per gli esiti prima ricordati e le incertezze del presente e del futuro, confligenti con il quadro delineato dalla giurisprudenza costituzionale, sembra rendere concreto oggi in Italia il mito di Sisifo³¹ dello sforzo “inutile e necessario” di quanti hanno operato ed operano perché quella libertà riceva dal legislatore democratico una compiuta, organica disciplina di attuazione e perché si possa realizzare il compimento (sempre provvisorio) del progetto dei costituenti di realizzare la “pace religiosa”. Le motivazioni del voto favorevole del Partito comunista all’attuale art. 7 risuonano attuali: affermò allora Palmiro Togliatti che “di fronte all’avvenire e a difficoltà nuove per il nostro Paese [...] di fronte a problemi economici e politici che si stanno accumulando e intrecciando l’uno con l’altro. In questa situazione, abbiamo bisogno della pace religiosa, né possiamo in nessun modo consentire a che essa venga turbata”³².

L’attuazione della libertà religiosa garantita al contempo dagli artt. 8 e 19 della Carta rappresenta la pietra angolare della pace religiosa. Eppure, malgrado siano trascorsi sessanta anni dall’entrata in vigore della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, si deve ancora constatare che si è consolidata in Italia non la riduzione bensì la frammentazione dei livelli di libertà religiosa assicurata alle minoranze confessionali. Frammentazione che in passato aveva ottenuto un parziale e provvisorio avallo della Corte quando dichiarava l’infondatezza della prospettata discriminazione a loro danno nella tutela penale delle offese al sentimento religioso apprestata dal codice Rocco, ma al contempo affermava che “per un **piena attuazione** del principio costituzionale della libertà di religione” il

²⁹ Cfr. Corte cost., sent. n. 508 del 2000.

³⁰ Per una critica alla riduzione del cattolicesimo “a valore culturale, ad aspetto irrinunciabile dell’identità storica del Paese” si rinvia a N. MARCHEI, *La laicità “culturale” come principio supremo*, nel volume collettaneo (a cura di A. CERETI e L. GARLATI) *Laicità e Stato di diritto*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 333 ss..

³¹ Come riletto da Albert Camus nell’opera giovanile (1942) *Il mito di Sisifo*.

³² Si veda l’intervento di Palmiro Togliatti all’Assemblea costituente il 25 marzo 1947.



legislatore dovesse provvedere ad estendere la tutela penale a tutte le confessioni, in misura paritaria.

Certo, la frammentazione diffusa anche in altri ordinamenti europei ha portato alla realistica constatazione di ruoli e presenze privilegiati delle confessioni più consone alla storia ed alla tradizione dei singoli paesi, alle quali gli stati offrono una collaborazione "selettiva e graduata"³³. Ma il realismo non può fare dimenticare che, a Costituzione invariata, la nostra normativa primaria muove in direzione contraria, poiché prescrive l'uguale libertà di tutte le confessioni e la libertà religiosa di tutti.

Vi sono così nel nostro ordinamento confessioni che hanno potuto conseguire per sé e per i propri appartenenti (attraverso lo strumento pattizio, ma non soltanto) una libertà religiosa sufficientemente conforme a Costituzione; altre che, in forza del riconoscimento ministeriale e di una prassi amministrativa non ostile, versano ancora in una condizione non difforme; e ve ne sono altre, e tra di esse l'Islām, che versano, per aspetti di specifico rilievo, in una situazione difforme.

5 – Il filtro della "lealtà democratica" e il limite della "sicurezza"

Le deviazioni del centralismo e del federalismo nell'affrontare i temi concreti della libertà religiosa mi sembrano dovute alla relazione biunivoca che si è instaurata, di fatto, tra la tutela di questa e la tutela della sicurezza. L'offerta di libertà è condizionata all'accertamento previo in sede politico-istituzionale di una sorta di "lealtà democratica", e, corrispondentemente, l'esigenza di sicurezza - di una sicurezza intesa come linea di confine per segnare la inclusione/esclusione di quanti potranno avvalersi della tutela dei loro diritti fondamentali - è soddisfatta con l'elargizione controllata e discrezionale degli strumenti di libertà in sede amministrativa, senza il riferimento ad un quadro normativo predisposto dal legislatore nazionale, nell'attesa che il conseguimento di un modello organizzativo ritenuto accettabile consenta una volta per tutte l'accesso a (il miraggio de) lo strumento pattizio ed al finanziamento pubblico.

Il cammino iniziato da tempo con l'anomalia delle intese fotocopia, in spregio della necessaria specificità delle esigenze di ogni singola confessione, proseguito con la "imposizione suggerita" (ed accettata) di modelli organizzativi, ruoli e figure tradizionali della

³³ L'espressione è di S. FERRARI, *Autonomia*, cit., p. 6 dell'estratto.



Chiesa cattolica e pertanto noti allo Stato, ma ignoti ad alcune confessioni (mi riferisco alla figura del ministro del culto³⁴), sembra concludersi con l'esortazione, propria del clima politico più recente, ad adottare una struttura federativa delle comunità islamiche (che non ha dato di certo buona prova in altri paesi europei), con buona pace della loro autonomia istituzionale e della riserva costituzionale di competenza, garantite dal secondo comma dell'art. 8, nonché della reciproca indipendenza di stato e confessioni in forza della distinzione degli ordini propri.

Il riconoscimento del diritto di libertà religiosa (con tutte le facoltà connesse) appare condizionato allo "scambio" con una formale dichiarazione di "lealtà alle istituzioni democratiche" e di "rifiuto della violenza come forma della lotta politica", che viola (mi sembra in modo indiscutibile) la Costituzione, che (per consolidata giurisprudenza della Corte) "esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa"³⁵.

Una diffusa esigenza di ordine pubblico, di sicurezza, sembra invece ad alcuni, lo esigerebbe, come se il diritto di libertà religiosa potesse tornare nell'alveo dei diritti riflessi, secondo una concezione per la quale "i diritti di libertà ... rappresentavano mere concessioni che lo Stato può accordare nel proprio interesse e, sempre nel proprio interesse, in qualsiasi momento revocare"³⁶. Eppure - come ha scritto Carlo Cardia - "non c'è dubbio [...] che il costituente ha voluto espressamente escludere dai limiti alla libertà religiosa quello dell'ordine pubblico e l'ha fatto proprio per impedire che per suo tramite si finisse col vietare, o limitare discrezionalmente, l'attività di

³⁴ L'organizzazione gerarchica e centralizzata delle confessioni, attraverso il riconoscimento delle potestà proprie delle autorità ecclesiastiche, assicura allo Stato certezza degli intermediari ed univocità delle decisioni, e al contempo garantisce alla confessione l'ortodossia interna, impedendo - o comunque, rendendo difficoltosa - lo svolgimento di attività civilmente rilevanti da parte di gruppi dissidenti. Sono emblematiche, al riguardo, le vicende (negli anni sessanta e settanta) dei gruppi del dissenso all'interno della Chiesa cattolica (ad esempio, "l'Isolotto").

Sulle "difficoltà di adattamento dell'Islam alla forma dell'ente di culto" rinvio a N. COLAIANNI, *Islam e Costituzione: l'ente di culto e gli statuti*, in *Forum di Quaderni costituzionali*.

³⁵ Sentenza n. 329 del 1997, che richiama sul punto le sentenze n. 85 del 1963, n. 203 del 1989 e n. 334 del 1996.

³⁶ Cfr. S. MAZZETTI, *L'ebraismo italiano tra cultura giuridica, tradizione e organizzazione fascista dello Stato (1927-1930)*, in *Dir. eccl.*, 2005, II, p. 1043, che ricorda (nt. 35) come i termini dell'adesione del fascismo alla teoria dei diritti pubblici subbiettivi siano ben sintetizzati da G. AMATO, *Il fascismo e il conflitto stato ed individuo*, nel volume collettaneo (a cura di I. Zanni Rossiello), *Gli apparati statali dall'Unità al fascismo*, il Mulino, Bologna, 1976, p. 353.



alcune confessioni religiose (come era avvenuto nel passato regime) sol perché queste non erano in sintonia con il clima politico del momento³⁷.

6 – Stereotipi e pregiudizi

Ma è proprio vero che il fenomeno del contrasto tra credenze di fede e ordine pubblico può essere addebitato solo all'esperienza attuale dell'Islām³⁸, e che dunque, in ragione di questi asseriti contrasti, possa essere limitata la libertà religiosa dei musulmani e delle loro comunità?

Non vi sono, forse, grandi contrasti tra gli stereotipi che accompagnano il concetto di libertà religiosa, ed i pregiudizi che spesso ne accompagnano l'attuazione?

È noto a tutti come sia diffusa in dottrina la tendenza a considerarla una libertà privilegiata tra tutte le altre costituzionalmente garantite³⁹, o a ritenerla la loro stessa matrice, in forza di una primazia che discende dal costituire il riflesso della libertà di coscienza che è fondamento della dignità umana. La "*dulcissima libertas*" di Ilario di Poitiers era ritenuta, nella storia meno recente del nostro paese, "la più sacra fra tutte" le libertà⁴⁰, "primordiale e precipua", per dirla con Francesco Ruffini, o ancora "al centro e nel cuore di tutte le libertà moderne" come ricordava Uberto Scarpelli⁴¹, laico filosofo del diritto contemporaneo.

Ma come non ricordare, a dispetto di queste affermazioni, l'avversione che hanno subito gli ebrei, i protestanti dapprima

³⁷ C. CARDIA, voce *Religione (libertà di)*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, II; Giuffrè, Milano, 1998, p. 932.

³⁸ Una rassegna delle ipotesi di contrasto ricorrenti nella giurisprudenza e nella dottrina può leggersi in G. DI COSIMO, *Costituzione e Islam in Italia*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (con una rassegna di bibliografia).

³⁹ Come ricorda A.C. JEMOLO, voce *Religione (libertà di)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XV, Utet, Torino, 1968, p. 373, la tesi può farsi risalire a P. GISMONDI, *La tutela costituzionale dei riti*, in *Foro It.*, 1957, I, p. 733 ss., per il quale "le norme degli art. 8, 19 e 20 Cost., costituiscono una regolamentazione speciale e più favorevole per tutte le confessioni o gruppi sociali a carattere religioso al fine di preservarli il più possibile da interventi del potere esecutivo" (considerazioni analoghe anche in P. GISMONDI, *Le riunioni a carattere religioso e la loro speciale disciplina costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1957, p. 579 ss.).

⁴⁰ Cfr. G.B. UGO, voce *Culto (libertà di)*, in *Digesto Italiano*, vol. VIII, Utet, Torino, 1902, p. 887.

⁴¹ Cfr. U. SCARPELLI, *Etica della libertà*, ora nella raccolta di scritti (a cura di M. MORI) *Bioetica laica*, Baldini & Castoldi, Milano, 1998, p. 74.



“crudelmente perseguitati”⁴² (scriveva Gioberti) nel regno di Piemonte - allorquando la previsione delle Lettere Patenti faceva denunciare al Pontefice (Pio IX) “l’immenso scandalo religioso e l’immenso danno politico” che ne sarebbe venuto - e poi nell’Italia fascista?

Oggi, possiamo bene immaginare che quelle definizioni suonino a dir poco retoriche alle orecchie di quanti, costretti a svolgere il rito della preghiera sui marciapiedi delle città, o nei garages o in capannoni industriali ed impianti sportivi dismessi, difendono con fatica la loro dignità, e si difendono dall’accusa di ledere (loro!) il decoro urbano e la pacifica convivenza; di quanti non possono avere assistenza spirituale nelle comunità separate; di quanti vedono gli epigoni del giurisdizionalismo, nelle sue varie versioni, farsi strumento di una politica ecclesiastica che - a dispetto di una asseritamente lodevole intenzione di “democratizzare” l’Islām - mira a riformare dall’esterno (o a suggerire come riformare dall’interno) le istituzioni della millenaria confessione che ha il più alto numero di fedeli nel mondo⁴³, a regolamentarne la vita interna con l’obiettivo della formazione di un Islām nazionale.

7 – Islām, libertà religiosa, e ordine pubblico

Ma i pregiudizi che colpiscono le minoranze, e quella islamica in specie, sono molteplici, diffusi e ripetuti con costanza e determinazione. In sintesi, le regole di quest’ultima confessione sarebbero talvolta in contrasto con la stessa disciplina della libertà religiosa e, ancora più spesso, si lascia intendere, con gli inderogabili principi di ordine pubblico che connotano il nostro ordinamento democratico, esaltando - si è detto - la criticità del rapporto di “compatibilità tra ordinamento ed istituti della vita civile [...] modellati su concezioni confessionali (ma anche culturali e di civiltà) del tutto aliene e lontane”⁴⁴. Si pone così sul banco degli accusati il “rapporto di soggezione totale dei singoli alla confessione o al gruppo di appartenenza, mediante il quale si giunge ad

⁴² V. GIOBERTI, *Prolegomeni del primato morale e civile degli italiani*, Meline Cans e C., Bruxelles, 1845, p. 234, citato da F. SPANO, *La “rivoluzione discreta”. A centosessant’anni dalle Lettere Patenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2008, p. 5.

⁴³ Un miliardo e 322 milioni di musulmani rappresentano il 19,2% della popolazione mondiale, un miliardo e 130 milioni di cattolici il 17,4%, secondo quanto si legge nel Corriere della Sera del 30 marzo 2008 (B. BARTOLONI, *Il Vaticano: più musulmani che cattolici. Il sorpasso ammesso per la prima volta. «Colpa della scarsa natalità»*).

⁴⁴ C. CARDIA, voce *Religione (libertà di)*, cit., p. 917.



esigere dagli aderenti gesti e comportamenti che possono violare basilari norme etiche, intaccare i più naturali e radicati legami affettivi e familiari, contravvenire alle stesse norme penali”⁴⁵.

L’esperienza dei paesi europei che ne registrano da tempo la presenza significativa e stabile nei loro confini non giustifica queste affermazioni, nella loro assolutezza e generalità. Non si può e non si vuole certo negare che vi siano, come vi sono in Italia, violazioni dell’una e degli altri (come avviene per ogni altra confessione), ma queste violazioni non hanno un carattere di sistematicità e un ampiezza che possano giustificare reazioni sociali che illegittimamente vorrebbero - per usare le parole della Corte costituzionale⁴⁶ - “rendere cedevole la garanzia costituzionale dell’uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società”.

Quale confessione non è incorsa o non può incorrere in analoghe contestazioni? Esse ricordano gli argomenti adottati in passato a fondamento della legislazione eversiva che sancì lo scioglimento delle corporazioni religiose, o dello “zelo degli organi di polizia e dei magistrati” che costantemente vietavano alle “minori confessioni protestanti - specialmente presi di mira i pentecostali - [...] invocandosi ragione di ordine pubblico, le riunioni in luogo aperto al pubblico”⁴⁷; ricordano le critiche rivolte oggi alla pretesa delle organizzazioni di tendenza di imporre regole di condotta conformi all’indirizzo del gruppo anche al di fuori del rapporto di lavoro, persino per gli aspetti più intimi della vita privata; ricordano i sospetti che circondano associazioni laicali e ordini religiosi, nuovi ed antichi, che impongono vincoli di obbedienza diversamente gradati fino all’obbligo estremo - proprio dei gesuiti, (il loro quarto voto) - di prestare obbedienza al Pontefice *perinde ac cadaver*; ricordano la rivendicazione delle autorità ecclesiastiche di una piena e incondizionata libertà nello svolgere la missione pastorale, talvolta anche oltrepassando il limite posto dalle norme penali, come è avvenuto quando si è prestata assistenza religiosa a chi è latitante per fatti di mafia, o quando si sono invitati i cittadini ad astenersi dalla partecipazione referendaria, o quando si esige per i propri ministri di culto una illimitata tutela del segreto confessionale e degli *interna corporis*, o una illimitata immunità penale per gli enti centrali della Santa Sede, che non hanno pari.

Ma restiamo al di fuori dell’ambito penale, e volgiamo lo sguardo ad un ambito più vicino alla quotidianità, quello del diritto

⁴⁵ C. CARDIA, voce *Religione (libertà di)*, cit., p. 917.

⁴⁶ Cfr. Corte cost., sentenza n. 329 del 1997.

⁴⁷ Cfr. A.C. JEMOLO, voce *Religione (libertà di)*, cit., p. 372.



matrimoniale, sia sotto il profilo della libertà religiosa sia sotto quello dell'ordine pubblico, asseritamente minacciato dal matrimonio islamico: un ordine pubblico che sembra avere delle frontiere mobili, spostate a piacimento del legislatore e dei giudici a seconda della maggiore o minore disponibilità verso l'uno o l'altro ordinamento confessionale⁴⁸.

Nella disciplina civilistica si staglia il principio fondamentale della libertà matrimoniale, che attribuisce un diritto di scelta tra i possibili modelli di matrimonio e che, in ogni caso non consente di imporre a nessuno l'adozione di un modello "confessionale" di matrimonio sulla base della propria appartenenza. Ebbene, una previsione di segno contrario, l'art. 1 del Decreto generale sul matrimonio⁴⁹, impone ai cattolici non solo l'obbligo di "celebrarlo unicamente secondo la forma canonica" (del tutto logico nella prospettiva canonistica), ma altresì l'obbligo - mai contestato dalle autorità di governo - "di avvalersi del riconoscimento agli effetti civile assicurato dal Concordato", che appare manifestamente lesivo della libertà religiosa dei nubenti.

Quanto poi all'ordine pubblico, non è certo possibile illustrare nel tempo assegnatomi per questo intervento i casi di contrasto della disciplina canonica, sostanziale e processuale, con l'ordine pubblico italiano. Posso solo ricordare che hanno richiesto nel tempo ripetuti interventi della Corte costituzionale e numerose pronunce del giudice della legittimità, che ricostruiscono ed affinano man mano i principi che fungono da limite all'accoglimento di negozi matrimoniali e di sentenze di nullità canoniche. Di certo, il profluvio di giurisprudenza non ha travolto il fondamento della efficacia civile del matrimonio canonico, dell'istituto in sé e della sua disciplina confessionale, del tutto estranea all'ordinamento dello Stato.

Non si può certo trascurare il problema più rilevante, a detta di molti, ossia quello del matrimonio poligamico. È stato inutile obiettare che il problema è mal posto, perché i matrimoni puramente religiosi sono meri fatti storici per l'ordinamento dello Stato, privi per quest'ultimo di qualsivoglia rilevanza giuridica, considerato che

⁴⁸ Si veda sul punto **J. PASQUALI CERIOLI**, *La «maggiore disponibilità» nei confronti del diritto canonico matrimoniale: una formula «ellittica» al vaglio dell'evoluzione dell'ordine pubblico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica, www.statoechiese.it), maggio 2007.

⁴⁹ Il decreto, che detta disposizioni di attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede (in particolare dell'art. 8 dell'Accordo e del n. 4 del Protocollo addizionale), è stato promulgato dal Presidente della CEI il 5 novembre 1990.



“l'ordinamento italiano non ha operato una recezione della disciplina canonistica del matrimonio”⁵⁰, né tanto meno delle altre discipline confessionali al di fuori delle ipotesi di trascrizione agli effetti civili nei casi consentiti dalla legge. Le “nozze” successive al primo matrimonio, sempre che esso sia civilmente valido, non sono altro che mere convivenze di fatto (diffusamente praticate, nella realtà, senza alcun rapporto con l'appartenenza confessionale dei partners). Convivenze che, quindi, sfuggono all'apprezzamento del diritto (anche penale) salvo che per i profili, nei rapporti interpersonali tra i “veri” coniugi, di violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. fa discendere dal matrimonio.

Sta di fatto che, senza che ne derivi scandalo alcuno, la celebrazione di “seconde nozze” puramente religiose, nella perdurante efficacia di un matrimonio civilmente valido di una delle parti, è prevista anche nell'ordinamento canonico nelle diverse ipotesi disciplinate dagli articoli 41 e seguenti del richiamato decreto generale, che la consentono pur richiedendo la sussistenza di gravi motivi e prevedendo l'adozione delle debite cautele.

8 – La peste dell'intolleranza

Occorre dunque accostarsi ai problemi della presenza di credenze, confessioni, usanze estranee alla nostra cultura con l'animo scevro da pregiudizi, o da ostilità, per non alimentare la crescita e la diffusione incontrollate ed incontrollabili dell'intolleranza religiosa che in anni lontani ha segnato la storia del nostro paese.

Non è certo un fuor d'opera ricordare che nel Regno di Piemonte e Sardegna la garanzia dell'uguale godimento dei diritti civili e politici e della ammissibilità alle cariche civili e militari, affermata per la prima volta dallo Statuto albertino, incontrò una tale ostilità che, solo a qualche mese dalla sua emanazione, fu necessario riaffermarla con un'apposita legge⁵¹ il cui articolo unico è oggi riprodotto nell'art. 4 della legge sui culti ammessi. Ed ancora, non è certo un fuor d'opera ricordare che la prima disciplina della libertà religiosa nell'Italia democratica non fu iniziativa spontanea del legislatore, ma fu uno dei frutti del Trattato di pace⁵².

⁵⁰ Così Corte cost., sentenza n. 169 del 1971.

⁵¹ La così detta “legge Sineo”: l. 19 giugno 1848 n. 735.

⁵² Il Trattato ha avuto ratifica ed esecuzione con l. 18 giugno 1949 n. 385.



Nessuno, ci auguriamo, avverte oggi il bisogno di altre guerre di religione e di altre paci - dopo quella di Augusta (1555) e di Vestfalia (1648) - necessarie ad assicurare la libertà religiosa.

Certo oggi non sembrerebbe credibile l'affermazione che nel nostro paese non vi sia libertà religiosa, e che non si possa ritenere che la sua tutela si è estesa a nuovi soggetti e si è diffusa in nuovi ambiti dell'esperienza giuridica; tuttavia, può ben dirsi che ne manca la "piena attuazione" (sul piano soggettivo ed oggettivo), e che manca in particolare modo per quelle minoranze che - pur non avendo parità di *chances* con le confessioni "privilegiate" - vivono assistite soltanto dalle garanzie "altre", proprie del nostro sistema democratico, a tutela del ventaglio di libertà degli antichi e dei moderni. Ma l'assemblea costituente - lo ha ricordato la Corte costituzionale nella sentenza n. 195 del 1993 - volle garantire la libertà religiosa in ogni suo aspetto con una formula che "non potrebbe essere più ampia", a garanzia del pluralismo confessionale e culturale della Repubblica: un pluralismo che presuppone diversi orizzonti, spaziali e temporali, che richiede una rete proteiforme di scambi, intersezioni, aggregazioni, di nuove "identità", in universi disidentici⁵³, un pluralismo che assicuri a tutti di partecipare al godimento effettivo dei (fattori, diretti ed indiretti) determinanti delle libertà garantite dall'art. 19 della Carta. Ha scritto Stefano Rodotà che "sono cose assai diverse il guardare alla molteplicità, diversità, multiculturalismo come se questo significhi identità necessariamente separate o, invece, riconoscere il diritto alla diversità in un quadro di riferimenti universali e comuni. Questo è il grande risultato del pensiero laico: non aver chiuso nessuno nel ghetto delle identità"⁵⁴.

In un'attesa fattiva ed operosa della "piena attuazione", occorre vigilare affinché l'intolleranza religiosa non riprenda a diffondersi nuovamente nel nostro paese (e nell'Europa). Il Dottor Rieux, il personaggio di Albert Camus protagonista de "La peste", metafora di ogni violenza sugli uomini, scrive il suo racconto «... per non essere di quelli che tacciono, per testimoniare a favore degli appestati, per lasciare almeno un ricordo dell'ingiustizia e della violenza che gli erano state fatte, e per dire semplicemente quello che s'impara in mezzo ai flagelli, e che ci sono negli uomini più cose da ammirare che non da disprezzare», ed ammonisce

⁵³ Concetti e termini sono ripresi da G. LAI, *La disidentità*, Feltrinelli, Milano, 1988. per la necessità di sfuggire all'ossessione simbolica dell'identità, si veda C. LUZZATI, *Cittadinanze immaginarie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica, www.statoechiese.it), marzo 2007, per il quale "chiunque tenti d'irrigidire le identità rende un cattivo servizio alle cause della pace e della libertà individuale" (p. 11).

⁵⁴ Cfr. S. RODOTÀ, *Valori*, cit..



che la vittoria contro la peste, al pari della vittoria contro l'intolleranza, non può mai ritenersi definitiva.

«Ascoltando, infatti, i gridi di allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell'allegria era sempre minacciata: lui sapeva quello che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, per sventura e insegnamento degli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice»⁵⁵.

⁵⁵ A. CAMUS, *La peste*, ed. Gallimard, Paris, 1947, trad. it. Di B. Del Fabbro, Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A., Milano, 1948, dalla XII ed. "Tascabili Bompiani", 1989, p. 235.